

A map of the Middle East region, with the country of Iran highlighted in a dark blue color. The surrounding countries and bodies of water are shown in a light blue color. The title text is overlaid on the map.

Misure restrittive nei confronti dell'Iran e di persone, entità e organismi

Avv. Fausto Capello

Aggiornato a settembre 2021

Sommario

1. Premessa.....	4
2. Misure restrittive concernenti i beni e tecnologie incluso il software	5
2.1. Autorizzazione preventiva per determinate tipologie di beni.....	5
2.2. Specifiche previsioni per reattori ad acqua leggera	7
2.3. Verifiche e garanzie dell'autorità competente.....	7
2.4. Esclusioni dall'autorizzazione per determinati beni e tecnologie.....	8
2.5. Autorizzazione preventiva per beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività non conformi al PACG	9
2.6. Esclusioni per i reattori ad acqua leggera.....	11
2.7. Esclusioni dall'esigenza di autorizzazione.....	12
2.8. Divieti per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico.....	13
2.9. Divieti per determinate attrezzature militari	16
2.10. Operazioni relative al software.....	16
2.11. Grafite e metalli grezzi.....	17
2.12. Attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna	20
2.13. Apparecchiature, tecnologie e software	22
3. Congelamento di fondi e risorse economiche.....	24
3.1. Congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti indicati negli allegati VIII e IX..	24
3.2. Congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti indicati negli allegati XIII e XIV	26
3.3. Sblocco dei fondi e delle risorse economiche congelati in caso di accordi o decisioni assunte prima dell'inserimento nelle liste degli allegati VIII, IX, XIII O XIV.....	28
3.4. Possibilità di sblocco dei fondi e delle risorse economiche in caso di accordi o decisioni assunte prime dell'inserimento nelle liste degli allegati VIII, IX, XIII o XIV.....	28
3.5. Sblocco di fondi e risorse economiche per il soddisfacimento di bisogni fondamentali, pagamento di servizi legali o spese di gestione o custodia	29
3.6. Sblocco di fondi e risorse economiche per operazioni con soggetti che beneficiano di immunità.....	30
3.7. Sblocco di fondi e risorse economiche per coprire spese straordinarie	30
3.8. Sblocco di fondi e risorse per attività necessarie a reattori ad acqua leggera.....	30
3.9. Sblocco di fondi e risorse per la cooperazione nucleare a fini civili o attività correlate all'attuazione del PACG.....	30
3.10. Trasferimenti su conti congelati	31
3.11. Congelamento di fondi e risorse economiche di persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani	31
3.12. Svincolo e messa a disposizione di fondi o le risorse economiche congelati.....	32
3.13. Sblocco a determinate condizioni di fondi o le risorse economiche congelati.....	32

3.14. Inapplicabilità del divieto di mettere a disposizione di responsabili di gravi violazioni dei diritti umani fondi o risorse economiche	33
3.15. Autorizzazione in deroga al del divieto di mettere a disposizione di responsabili di gravi violazioni dei diritti umani fondi o risorse economiche	33
3.16. Assenza di responsabilità in caso di buona fede	34
3.17. Obbligo di informazione e collaborazione	34
4. Restrizioni ai trasporti	35
4.1. Prestazioni di servizi a navi e aeromobili.....	35
5. Disposizioni generali.....	35
5.1. Presentazione delle autorizzazioni in dogana	35
5.2. Divieto di partecipare ad attività finalizzate ad eludere i divieti.....	36
5.1. Assenza di diritti di compensazione o indennizzi per le misure restrittive	36
5.2. Obbligo di fornire informazioni e di collaborazione	37
5.3. Assenza di responsabilità per i congelamenti o blocchi in buona fede.....	37
5.4. Scambi di informazioni	37
6. Regolamento di blocco	37

1. PREMESSA

Il Consiglio dell'Unione europea può imporre nei confronti di Paesi terzi, entità e persone fisiche o giuridiche misure restrittive coerenti con gli obiettivi politica estera e di sicurezza comune (PESC)¹ al fine di indurre un cambiamento nella politica o nelle attività del Paese destinatario o delle entità o dei singoli.

Tale scelta può avvenire anche in esecuzione di risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). In tal caso, gli strumenti giuridici dell'Unione europea (UE) devono conformarsi a tali risoluzioni, ma l'UE può scegliere di applicare misure più restrittive.

Il 20 luglio 2015, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2231 (2015) relativa al *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) o piano d'azione congiunto globale (PACG)². Per effetto di tale risoluzione, l'UE ha revocato – a decorrere dal 16 gennaio 2016³ – una serie di sanzioni economiche e finanziarie in precedenza introdotte nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran.

Ciò ha consentito agli operatori dell'UE di esercitare una serie di attività e fornire servizi correlati a operatori iraniani, inclusa l'assistenza umanitaria e attività come quelle finanziarie, bancarie e assicurative, nonché attività nei settori della navigazione e dei trasporti.

Nonostante la revoca delle sanzioni nell'ambito del PACG, tuttavia, l'UE ha mantenuto alcune sanzioni che riguardano persone, entità, organismi o merci specifiche oltre alle misure e restrizioni aventi l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Tendenzialmente tali sanzioni non riguardano soggetti coinvolti in aiuti umanitari e merci quali i farmaci, le attrezzature mediche e l'assistenza medica forniti alla popolazione in generale. Ciò anche se, in casi specifici ed estremamente limitati, l'esportazione, la fornitura o il finanziamento di tali prodotti da parte di operatori umanitari possono essere indirettamente interessati da altre restrizioni, quali il congelamento di fondi o risorse economiche di determinate persone, entità e organismi.

Un'ulteriore revoca delle sanzioni è prevista per il 2023, in linea con il calendario stabilito dal PACG. La disciplina principale per l'instaurazione di rapporti commerciali che implicano operazioni quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie – incluso il software – con persone, entità o organismi iraniani, o per un uso in Iran, nonché il congelamento di fondi e risorse economiche sono contenute in decisioni del Consiglio dell'Unione europea adottate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nel regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 e nel Regolamento del Consiglio (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 che recepiscono le misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ciò detto si consideri altresì che la disciplina legislativa prevista dai regolamenti dell'UE e le conseguenti misure restrittive nei confronti dell'Iran e di determinate persone, entità e organismi iraniani si applica nel territorio dell'UE⁴, a qualsiasi cittadino di uno Stato membro⁵ e a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di

¹ La politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea è stata istituita nel 1993 dal trattato sull'Unione europea (TUE) al fine di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la cooperazione internazionale e sviluppare e consolidare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

² Concordato dall'Iran e dall'E3/UE+3; cioè Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti, con l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

³ Data di attuazione del PACG

⁴ Compreso il suo spazio aereo e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro

⁵ Sia nel caso in cui si trovi all'interno sia all'esterno del territorio dell'Unione.

uno Stato membro, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'UE.

La disciplina legislativa prevista dall'UE deve essere sempre considerata tenendo conto anche degli effetti extraterritoriali delle misure restrittive imposte da Stati terzi come quelle adottate dagli Stati Uniti d'America.

Tali misure possono, infatti, riverberare i propri effetti sugli operatori europei.

Al fine di attenuare l'impatto degli effetti extraterritoriali di tali misure, l'UE ha quindi adottato il c.d. regolamento di blocco⁶. Tale regolamento, infatti, mira a neutralizzare gli effetti delle sanzioni extraterritoriali di Paesi terzi sugli operatori dell'UE (persone fisiche e giuridiche) con l'obiettivo di proteggere gli operatori unionali che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali legittimi e attività commerciali connesse con i Paesi terzi conformemente al diritto dell'UE.

Successivamente alla scelta degli USA di abbandonare il PACG, l'UE ha aggiornato il Regolamento di Blocco al fine di fornire una protezione agli operatori unionali anche con riferimento agli effetti extraterritoriali delle sanzioni reintrodotte nei confronti dell'Iran.

2. MISURE RESTRITTIVE CONCERNENTI I BENI E TECNOLOGIE INCLUSO IL SOFTWARE

2.1. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI BENI

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di molteplici beni e tecnologie - originari o meno dell'Unione europea - a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

Tali beni e tecnologie sono dettagliatamente elencati nell'allegato I al Regolamento del Consiglio (UE) N. 267/2012 del 23 marzo 2012 e raggruppati sulla base delle diverse categorie definite dall'elenco di controllo del Gruppo dei Fornitori Nucleari (GFN) e del regolamento che istituisce il regime unionale di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (Regolamento *dual use*)⁷.

Più specificamente, le categorie che raggruppano tali beni e tecnologie sono le seguenti:

- materiali nucleari, impianti e apparecchiature (categoria 0)⁸;
- materiali speciali e relative apparecchiature (categoria 1)⁹;
- trattamento e lavorazione dei materiali (categoria 2)¹⁰;

⁶ Si tratta del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da paesi terzi, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

⁷ Vale a dire il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/821 del 20 maggio 2021 che ha abrogato e sostituito il Regolamento del Consiglio (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 a decorrere dal 9 settembre 2021.

⁸ Ad esempio, reattori nucleari (0A001.a), tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare" (0A001.e), "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nella "categoria 0" relativa ai materiali nucleari, impianti e apparecchiature (0D001).

⁹ Ad esempio, detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue (1A007): 1. a ponte esplodente (EB); 2. a filo esplodente (EBW); 3. trasmettitore d'impulso (slapper); 4. a lamina esplodente (EFI); Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante (1A225).

¹⁰ Ad esempio, crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi con volume compreso tra 50 cm³ e 2 000 cm³ e costruiti o rivestiti con tantalio, avente una purezza del 99,9 % o superiore in peso (2A225); "Software" per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di "controllo numerico" in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il "controllo di contornatura" (2D002)

- materiali elettronici (categoria 3)¹¹;
- sensori e laser (categoria 6)¹².

L'autorizzazione preventiva è richiesta anche per acquistare, importare o trasportare dall'Iran detti beni e tecnologie, nonché per fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni o tecnologie sopra menzionati oppure alla loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso.

Tale autorizzazione è richiesta altresì per la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria – comprese sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione – relative alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei prodotti sopra indicati, nonché per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Infine, è soggetta ad autorizzazione anche la conclusione di qualsiasi tipo di accordo con una persona, un'entità o un organismo iraniani oppure qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione¹³. Ciò nei casi in cui tali accordi consentano a detti soggetti di partecipare o di aumentare la propria partecipazione¹⁴ ad attività commerciali in cui rientrano l'estrazione di uranio oppure la produzione o l'uso di materiali nucleari¹⁵.

Per quanto riguarda la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, lo Stato membro interessato deve sottoporre di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU le autorizzazioni proposte, salvo che si tratti di quelle previste per acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie, originari o meno dell'Iran¹⁶. Inoltre, detto Stato membro deve sottoporre di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU le autorizzazioni proposte per l'esercizio delle attività sopra indicate¹⁷ anche qualora siano relative a beni e tecnologie diversi che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non conformi al PACG¹⁸.

Con riferimento, invece, agli obblighi informativi, lo Stato membro interessato informa la Commissione Congiunta¹⁹ delle autorizzazioni preventive concesse per acquistare, importare o

¹¹ Ad esempio, elettromagneti a bobina superconduttrice in grado di produrre campi magnetici superiori a 2 T, con rapporto lunghezza-diametro interno maggiore di 2, diametro del perno uguale o superiore a 300 mm e uniformità del campo magnetico migliore dell'1 % sul 50 % della parte centrale del volume interno (3A201).

¹² Ad esempio, tubi fotomoltiplicatori con area del fotocatodo superiore a 20 cm² e tempo di salita dell'impulso all'anodo inferiore a 1 ns (6A202);

¹³ Tali accordi includono quelli relativi all'erogazione di prestiti o crediti a tali soggetti oppure l'accettazione di prestiti o crediti erogati da tali persone, entità od organismi.

¹⁴ Ciò sia autonomamente sia nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato.

¹⁵ Detti materiali nucleari sono elencati nella parte 1 dell'elenco del Gruppo dei Fornitori Nucleari.

¹⁶ Si tratta dei beni e tecnologie elencati nell'allegato I al Regolamento del Consiglio (UE) N. 267/2012 del 23 marzo 2012.

¹⁷ Si tratta delle attività elencate all'art. 2-bis, par. 1, lett. da a) a d) del Regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012

¹⁸ Tali autorizzazioni preventive non sono concesse prima di aver ricevuto detta approvazione.

¹⁹ La commissione congiunta è composta da rappresentanti dell'Iran e di Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituita per monitorare l'attuazione del piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 (PACG).

trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie, originari o meno dell'Iran²⁰, nonché per acquistare, importare, trasportare dall'Iran altri beni e tecnologie, originari o meno dell'Iran che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non conformi al PACG.

Per tutte le autorizzazioni preventive, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse o dell'eventuale rifiuto da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU di approvare un'autorizzazione concernente le attività sopra indicate²¹ anche nel caso in cui riguardino beni e tecnologie diversi da quelli elencati nell'allegato I al Regolamento del Consiglio (UE) N. 267/2012 del 23 marzo 2012 ma che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non conformi al PACG.

2.2. SPECIFICHE PREVISIONI PER REATTORI AD ACQUA LEGGERA

L'obbligo degli Stati membri dell'Unione europea di sottoporre di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU le autorizzazioni preventive proposte non si applica relativamente alle autorizzazioni per la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di attrezzature per reattori ad acqua leggera²². Resta, invece, fermo l'obbligo per lo Stato membro interessato di informare entro quattro settimane gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse.

2.3. VERIFICHE E GARANZIE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

L'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di beni e tecnologie – originari o meno dell'Unione europea – riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari²³ a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran²⁴ oppure per la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di attrezzature per reattori ad acqua leggera presuppone che l'autorità competente dello Stato membro interessato garantisca che:

- a) i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del GFN sono soddisfatti, nei casi in cui ciò è richiesto;

²⁰ Si tratta dei beni e tecnologie elencati nell'allegato I al Regolamento del Consiglio (UE) N. 267/2012 del 23 marzo 2012.

²¹ Si tratta delle attività elencate all'art. 2-bis, par. 1, lett. da a) a d) del Regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012

²² Si tratta in particolare di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), primo comma, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) che specificamente dispone quanto segue: *"All States may participate in and permit the following activities provided that approval is provided in advance, on a case-by-case basis, by the Security Council: (...) (c) acquisition by Iran of an interest in a commercial activity in another State involving uranium mining or production or use of nuclear materials and technology as listed in INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, and such investment in territories under their jurisdiction by Iran, its nationals, and entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them"*.

²³ Elencati nell'allegato I al Regolamento del Consiglio (UE) N. 267/2012 del 23 marzo 2012

²⁴ Si tratta di una pluralità di beni e tecnologie compresi nelle diverse categorie definite tramite il Regolamento *dual use* e l'elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e, più precisamente, nelle categorie relative ai materiali nucleari, impianti e apparecchiature (categoria 0), materiali speciali e relative apparecchiature (categoria 1), ritrattamento e lavorazione dei materiali (categoria 2), materiali elettronici (categoria 3) e sensori e laser (categoria 6).

- b) il diritto di verificare l'uso finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito sia stato ottenuto dall'Iran e possa essere esercitato efficacemente;
- c) il Consiglio di sicurezza dell'ONU sia stato informato della fornitura, della vendita o del trasferimento entro dieci giorni dagli stessi; e
- d) in caso di fornitura di beni e tecnologie, l'AIEA sia stata informata della fornitura, della vendita o del trasferimento entro dieci giorni dagli stessi.

L'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, dei beni e tecnologie - originari o meno dell'Unione europea - è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore ed è valida in tutto il territorio dell'UE.

Resta inteso che l'esportatore è tenuto a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la domanda e la concessione dell'autorizzazione²⁵.

2.4. ESCLUSIONI DALL'AUTORIZZAZIONE PER DETERMINATI BENI E TECNOLOGIE

L'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di sottoporre di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU le autorizzazioni preventive non si applica relativamente alle autorizzazioni proposte per la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché la connessa prestazione di servizi²⁶ se le autorità competenti li considerano direttamente collegati:

- a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow per la produzione di isotopi stabili;
- b) all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
- c) alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base della progettazione di massima e finale concordate.

L'autorità competente che concede l'autorizzazione deve comunque garantire che tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG e siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del GFN²⁷ e il diritto di verificare l'uso finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito sia stato ottenuto dall'Iran e possa essere esercitato efficacemente.

Con riferimento agli obblighi di informazione, lo Stato membro interessato deve informare il Consiglio di sicurezza dell'ONU e la commissione congiunta, dieci giorni prima che vengano intraprese le attività sopra indicate e l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, vendita o trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del GFN.

Lo Stato membro interessato deve altresì informare entro quattro settimane gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse.

²⁵ Le molteplici informazioni richieste comprendono – a seconda dei casi – l'indicazione di elementi quali l'esportatore, intermediario, utilizzatore finale, numero di serie, descrizione dei prodotti.

²⁶ La norma indica testualmente "assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o servizi di altro tipo".

²⁷ Nei casi in cui ciò è richiesto per determinate tipologie di beni e tecnologie.

2.5. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER BENI E TECNOLOGIE CHE POTREBBERO CONTRIBUIRE AD ATTIVITÀ CONNESSE CON IL RITRATTAMENTO O L'ARRICCHIMENTO O L'ACQUA PESANTE O ALTRE ATTIVITÀ NON CONFORMI AL PACG

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta di molteplici beni o tecnologie – compreso il software – originari o meno dell'Unione – a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran richiedono di volta in volta un'autorizzazione preventiva nei casi in cui potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG²⁸.

Tali beni e tecnologie sono elencati nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012²⁹ e principalmente individuati in modo dettagliato sulla base dei numeri di riferimento dei beni a duplice uso³⁰ e sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- A0. Materiali, impianti ed apparecchiature nucleari³¹;
- A1. Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine³²;
- A2. Trattamento e lavorazione dei materiali³³;
- A3. Materiali elettronici³⁴;
- A6. Sensori e laser³⁵;
- A7. Materiale avionico e di navigazione³⁶;
- A9. Materiale aerospaziale e propulsione³⁷.

²⁸ La disciplina legislativa individua tali beni affermando testualmente che “*Nell'allegato II figurano i beni e le tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG*” (cfr. Art. 3-bis, par. 1, lett. a) e par. 2 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

²⁹ Nell'allegato II figurano i beni e le tecnologie non elencati negli allegati I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.

³⁰ Di cui all'allegato I del Regolamento *dual use*.

³¹ Ad esempio, lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo oppure lampade a catodo cavo all'uranio (II.A0.001) oppure rilevatori di fughe di elio (II.A0.017).

³² Ad esempio, solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HP(CAS 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90% (II.A1.001) oppure pompe da vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati (II.A2.023).

³³ Ad esempio, sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a 'tavola vuota'; b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con 'larghezza di banda in tempo reale' superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a (II.A2.001).

³⁴ Ad esempio, alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping; e b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore (II.A3.001).

³⁵ Ad esempio, barre di granato di ittrio (YAG) (II.A6.001)

³⁶ Ad esempio, accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1 000 mV/g o superiore (II.A7.002).

³⁷ Ad esempio, bulloni esplosivi (II.A9.001).

Analogamente, è richiesta l'autorizzazione preventiva per acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie appena elencate, siano essi originari o meno dell'Iran.

Inoltre, è richiesta l'autorizzazione preventiva per l'esportazione di beni (compresi gli impianti) – anche se non espressamente menzionati – che contengano componenti specificati nell'elenco e che ne costituiscano l'elemento principale o che possano essere facilmente rimossi³⁸.

L'autorizzazione preventiva è richiesta, inoltre, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono sottoposti ad autorizzazione³⁹. Tale autorizzazione è richiesta anche quando la tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di detti beni è utilizzabile per prodotti non espressamente specificati nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012.

L'autorizzazione preventiva è altresì richiesta per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie sopra indicati, oppure connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei medesimi beni a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran.

Inoltre, l'autorizzazione preventiva è richiesta per fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie sopra indicati⁴⁰, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Analogamente l'autorizzazione preventiva è necessaria per concludere qualsiasi tipo di accordo con una persona, un'entità o un organismo iraniani, o qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, inclusa l'accettazione di prestiti o crediti erogati da tale persona, entità od organismo, che consenta a tali soggetti di partecipare o di aumentare la propria partecipazione, autonomamente o nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato, ad attività commerciali in cui rientrino le tecnologie sopra menzionate⁴¹.

Con riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, si consideri che essa è concessa su richiesta dell'esportatore dalle autorità competenti dello Stato membro interessato⁴² che sono tenute a informare gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante dell'intenzione di rilasciarla almeno dieci giorni prima di concederla.

Quando l'esportatore presenta la domanda per l'autorizzazione deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti ai beni o tecnologie e le autorità competenti si

³⁸ Al fine di determinare se si tratta di componenti che costituiscano l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come gli elementi principali dei beni in esportazione.

³⁹ Più specificamente, il concetto di beni si riferisce agli articoli elencati nella parte II.A. (Beni) dell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴⁰ In base all'elencazione di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴¹ Si tratta delle tecnologie indicate nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012.

⁴² Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le regole previste all'art. 14 del Regolamento *dual use* (in precedenza, art. 11 del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009.

scambiano informazioni sulle richieste di autorizzazione. Ciò anche tenendo conto che le autorità competenti non concedono le autorizzazioni⁴³, qualora abbiano fondati motivi per stabilire che le transazioni da autorizzare potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento dell'uranio oppure l'acqua pesante o ad altre attività nucleari non conformi al PACG.

L'autorità competente che concede un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare i beni e le tecnologie⁴⁴, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, garantisce che il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale⁴⁵ o una dichiarazione sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito⁴⁶.

L'autorità competente può anche decidere di concedere tale autorizzazione in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale. Tuttavia, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva con l'obbligo per il medesimo di fornire tali informazioni entro tempi ragionevoli.

Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione preventiva all'esportazione già concessa qualora abbiano fondati motivi per stabilire che le azioni intraprese contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento dell'uranio oppure dell'acqua pesante o ad altre attività nucleari non conformi al PACG.

Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di rilasciare un'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi un'autorizzazione deve informare gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante, nonché comunicare loro le informazioni pertinenti⁴⁷.

Analogamente, prima di concedere un'autorizzazione per una transazione sostanzialmente identica a un'altra che è già stata oggetto di un diniego ancora valido, l'autorità competente di uno Stato membro consulta lo Stato membro o gli altri Stati membri che avevano emesso tale diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione informa gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante, fornendo tutte le informazioni che giustificano la decisione.

Una volta concessa, l'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione europea.

2.6. ESCLUSIONI PER I REATTORI AD ACQUA LEGGERA

Le autorizzazioni proposte per la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di beni e tecnologie elencati nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 per reattori

⁴³ Si tratta delle autorizzazioni preventive richieste per le transazioni previste dall'art. 3-bis, par. 1, lettere da a) a e) del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴⁴ Indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴⁵ La dichiarazione di uso finale è contenuta nell'allegato II bis al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴⁶ Ciò fatta eccezione per le esportazioni temporanee.

⁴⁷ Ciò sempre nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

ad acqua leggera non sono sottoposte alla disciplina dell'autorizzazione preventiva per i beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.

L'autorità competente che concede l'autorizzazione garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale⁴⁸ o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.

L'autorità competente può anche decidere di concedere tale autorizzazione in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale. Tuttavia, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva con l'obbligo per il richiedente di fornire dette informazioni entro tempi ragionevoli.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

2.7. ESCLUSIONI DALL'ESIGENZA DI AUTORIZZAZIONE

La disciplina dell'autorizzazione preventiva per i beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG non si applica relativamente alle autorizzazioni proposte per la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di servizi⁴⁹ ove le autorità competenti li considerino direttamente collegati:

- a) alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;
- b) all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
- c) alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base della progettazione di massima concordata e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.

L'autorità competente che concede l'autorizzazione garantisce che tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG e, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale⁵⁰ o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.

Se l'autorizzazione preventiva è concessa per la fornitura, vendita o trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di servizi⁵¹ direttamente collegati alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow per la produzione di isotopi stabili in assenza di informazioni sulla destinazione d'uso finale, l'autorità competente può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni successivamente e il richiedente deve fornirle in tempi ragionevoli.

⁴⁸ La dichiarazione di uso finale è contenuta nell'allegato II bis al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁴⁹ Più specificamente "assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o servizi di altro tipo".

⁵⁰ di cui all'allegato II bis

⁵¹ In particolare, "assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o servizi di altro tipo".

Lo Stato membro interessato deve comunque informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di rilasciare l'autorizzazione almeno dieci giorni prima di concederla.

2.8. DIVIETI PER I PRODOTTI DEL REGIME DI NON PROLIFERAZIONE NEL SETTORE MISSILISTICO

Il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i taluni prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Tali prodotti sono dettagliatamente elencati nell'allegato III al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 e sono raggruppati in determinate categorie specificamente individuate come segue:

- **CATEGORIA 1 - MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE**
 - 1A Sistemi, apparecchiature e componenti⁵²;
 - 1B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione⁵³;
 - 1C Materiali⁵⁴;
 - 1D Software⁵⁵
 - 1E Tecnologia⁵⁶
- **CATEGORIA 2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI**
 - 2A Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, nonché Cuscinetti radiali a sfere⁵⁷;
 - 2B “Prese isostatiche”, Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, forni per la deposizione chimica, sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti, Apparecchiature e controlli di processo, Macchine di bilanciamento e

⁵² Ad esempio, “Strutture” o prodotti laminati “compositi” aventi una delle caratteristiche seguenti: a. costituiti da una “matrice” organica e materiali specificati in 1C010.c., 1C010.d. o 1C010.e.; o b. costituiti da una “matrice” metallica o di carbonio e aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con: a. un “modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m; e b. un “carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m; o 2. materiali specificati in 1C010.c. (1A002).

⁵³ Ad esempio, “Apparecchiature di produzione” di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti, come segue: a. “apparecchiature di produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la “produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento. b. componenti appositamente progettati per le “apparecchiature di produzione” specificate in 1B002 o 1B102.a. (1B102).

⁵⁴ Ad esempio, Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. (1C102).

⁵⁵ Ad esempio, “Software” appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/ infrarossa e segnatura acustica (1D103).

⁵⁶ Ad esempio, “Tecnologia” per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzata per la “produzione” di materiali “compositi” o di materiali “compositi” parzialmente lavorati (1E103).

⁵⁷ Ad esempio, Cuscinetti radiali a sfere, diversi da quelli specificati in 2A001, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm; b. diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e c. larghezza compresa tra 10 e 20 mm (2A101)

- relative apparecchiature, simulatori di movimento o tavole di velocità, tavole di posizionamento, centrifughe⁵⁸;
- 2D Software⁵⁹;
- 2E Tecnologia⁶⁰;
- CATEGORIA 3 — MATERIALI ELETTRONICI
 - 3A Sistemi, apparecchiature e componenti⁶¹;
 - 3D Software⁶²;
 - 3E Tecnologia⁶³;
- CATEGORIA 4 — CALCOLATORI
 - 4A Sistemi, apparecchiature e componenti⁶⁴;
 - 4E Tecnologia⁶⁵
- CATEGORIA 5 — TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”
 - 5A1 Sistemi, apparecchiature e componenti⁶⁶;
 - 5D1 Software⁶⁷;
 - 5E1 Tecnologia⁶⁸;
- CATEGORIA 6 — SENSORI E LASER
 - 6A Sistemi, apparecchiature e componenti⁶⁹;

⁵⁸ Ad esempio, apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro (2B117)

⁵⁹ Ad esempio, software “Software” appositamente progettato per l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o 2B219 fino a 2B122 (2D101).

⁶⁰ Ad esempio, “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’“utilizzo” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 fino a 2B122 o 2D101 (2E101)

⁶¹ Ad esempio, Dispositivi e componenti elettronici e relativi componenti appositamente progettati: a. circuiti integrati di uso generale, come segue: 1. circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare: a. una dose totale di 5×10^3 Gy (silicio) o più; b. un tasso della dose di 5×10^6 Gy (silicio)/s o più; o c. una fluena (flusso integrato) di neutroni (1MeV equivalente) di 5×10^{13} n/cm² o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri materiali;

⁶² Ad esempio, “Software” appositamente progettato o modificato per l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate in 3A101.b. (3D101)

⁶³ Ad esempio, “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l’“utilizzo” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 3A001.a.1., 3A001.a.2., 3A101, 3A102 o 3D101 (3E101)

⁶⁴ Calcolatori analogici, “calcolatori numerici” o analizzatori differenziali numerici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1., di tipo rinforzato e progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104 (4A101).

⁶⁵ Ad esempio, a. “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 4A o in 4D. b. “tecnologia” diversa da quella specificata in 4E001.a., appositamente progettata o modificata per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparecchiature se: 1. “calcolatori numerici” aventi una “prestazione di picco adattata” (“APP”) superiore a 1,0 teraFLOPS ponderato (WT); 2. “assiemi elettronici” appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la “APP” dell’aggregazione superi i limiti di cui in 4E001.b.1. c. “tecnologia” per lo “sviluppo” di “software di intrusione” (4E001).

⁶⁶ Ad esempio, apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per ‘missili’ (5A101).

⁶⁷ Ad esempio, “Software” appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di apparecchiature specificate in 5A101 (5D101).

⁶⁸ Ad esempio, “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” di apparecchiature specificate in 5A101 (5E101).

⁶⁹ Ad esempio, Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue: a. gravimetri, diversi da quelli specificati in 6A007.b., progettati o modificati per l’impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a

- 6B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione⁷⁰;
- 6D Software⁷¹;
- 6E Tecnologia⁷²;
- CATEGORIA 7 — MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
 - 7A Sistemi, apparecchiature e componenti⁷³;
 - 7B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione⁷⁴;
 - 7D Software⁷⁵;
 - 7E Tecnologia⁷⁶;
- CATEGORIA 9 — MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
 - 9A Sistemi, apparecchiature e componenti⁷⁷;
 - 9B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione⁷⁸;
 - 9C Materiali⁷⁹;
 - 9D Software⁸⁰;
 - 9E Tecnologia⁸¹

Per tali prodotti⁸², è anche vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, nonché assistenza tecnica o servizi di intermediazione alla loro fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
- b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la loro vendita, fornitura, trasferimento o

2 minuti; b. componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in 6A007.b. o 6A107.a. e gradiometri a gravità specificati in 6A007.c. (6A107).

⁷⁰ Ad esempio, Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati (6B008).

⁷¹ "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 6A002.b., 6A008 o 6B008 (6D002).

⁷² "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature, materiali o "software" specificati in 6A, 6B, 6C o 6D (6E001).

⁷³ Ad esempio, Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili in 'missili', aventi 'stabilità' della "velocità di precessione" inferiore a 0,5° (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati (7A102).

⁷⁴ Ad esempio, Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7° (7B003).

⁷⁵ Ad esempio, "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103 (7D101).

⁷⁶ Ad esempio, "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B (7E002).

⁷⁷ Ad esempio, Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006 (9A005).

⁷⁸ Ad esempio, 'Strutture di collaudo aerodinamico' per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per 'missili' e loro sottosistemi (9B105).

⁷⁹ Ad esempio, Materiale "isolante" sfuso e "rivestimento interno", diverso da quelli specificati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in 'missili' o appositamente progettati per 'missili' (9C108).

⁸⁰ Ad esempio, "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di apparecchiature o "tecnologia" specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003 (9D001).

⁸¹ Ad esempio, "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specificati in 9A005 fino a 9A011, di 'UAV' specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a., 9A115 fino a 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103 (9E102).

⁸² Elencati nell'allegato III al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

esportazione o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; e

- c) per quanto riguarda le attività commerciali in cui rientrano tali tecnologie, concludere qualsiasi tipo di accordo con una persona, un'entità o un organismo iraniani, o qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, inclusa l'accettazione di prestiti o crediti erogati da tale persona, entità od organismo, che consenta a tale persona, entità od organismo di partecipare o di aumentare la propria partecipazione, autonomamente o nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato.

Inoltre, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, taluni prodotti, compresi beni e tecnologie, comprende anche qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

E', infine, vietato anche acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie sopra indicati⁸³ siano essi originari o meno dell'Iran.

2.9. DIVIETI PER DETERMINATE ATTREZZATURE MILITARI

Il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 vieta anche di:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati:
- ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; e
 - alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni e delle tecnologie inclusi in tale elenco.
- b) Fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi;
- c) concludere qualsiasi tipo di accordo per la partecipazione o l'aumento della partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniani che producono beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, autonomamente o nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato, inclusa l'erogazione di prestiti o crediti a tali persone, entità o organismi.

2.10. OPERAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari in favore di qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran sono sottoposte ad autorizzazione preventiva⁸⁴.

⁸³ Come elencati nell'allegato III al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

⁸⁴ Un software si considera per la pianificazione delle risorse aziendali quando è utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati o il controllo dell'accesso.

L'autorizzazione preventiva è anche richiesta per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alla medesima tipologia di software a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, nonché per la fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di questi beni.

In relazione al medesimo software è altresì richiesta un'autorizzazione preventiva per fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei suddetti beni o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Tale autorizzazione non è concessa qualora:

- a) sussistano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso:
 - i. ad attività concernenti il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività nucleari non conformi al PACG;
 - ii. al programma militare o balistico iraniano; o
 - iii. a un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;
- b) i contratti di fornitura o assistenza non prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.

Con riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concederla almeno 10 giorni prima della concessione.

Lo Stato membro ha anche l'obbligo di informare gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante, nonché di comunicargli le informazioni pertinenti nel caso in cui venga rifiutato il rilascio oppure un'autorizzazione venga annullata, sospesa, sostanzialmente modificata o revocata.

Ciò anche in considerazione del fatto che, prima della concessione di un'autorizzazione preventiva per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è già stata oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, l'autorità competente consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

2.11. *GRAFITE E METALLI GREZZI*

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati in favore di qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran è sottoposto ad autorizzazione preventiva.

Più specificamente, i beni per i quali è richiesta tale autorizzazione sono elencati in modo dettagliato nell'allegato VII B del Regolamento (UE) n. 267/2012 e sono raggruppati come segue:

- Grafite grezza o semilavorata;

- Acciaio di qualità superiore resistente alla corrosione (tenore in cromo > 12 %) in fogli, lamiere, tubi o barre;
- Alluminio e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre;
- Titanio e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre;
- Nichel e sue leghe in fogli, lamiere, tubi o barre.

La necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva è prevista anche per fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai medesimi prodotti oppure per la loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Inoltre, l'autorizzazione preventiva è prevista anche per fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a grafite e metalli grezzi o semilavorati, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

Tale autorizzazione non è concessa qualora:

- a) sussistano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso:
 - i. ad attività concernenti il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività nucleari non conformi al PACG;
 - ii. al programma militare o balistico iraniano; o
 - iii. a un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;
- b) i contratti di fornitura o assistenza non prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.

Con riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concederla almeno 10 giorni prima della concessione.

Analogamente, se un'autorità competente rifiuti di rilasciare un'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi un'autorizzazione, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante e comunica loro le informazioni pertinenti.

Prima che un'autorità competente di uno Stato membro conceda un'autorizzazione preventiva per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, essa consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

L'obbligo di un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare grafite e metalli grezzi o semilavorati, fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione, fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso o fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai

medesimi beni, nonché il divieto di concedere autorizzazioni al ricorrere di talune circostanze⁸⁵ e gli obblighi di informazione verso gli altri Stati membri dell'UE in presenza dell'intenzione di concedere un'autorizzazione preventiva concernente grafite e metalli grezzi o semilavorati non si applicano in relazione ai molteplici beni elencati negli allegati I, II e III al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 o all'allegato I del Regolamento *dual use*.

Più in particolare:

- l'allegato I al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 comprende una pluralità di beni e tecnologie identificati sulla base dell'elenco di controllo del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e tramite il Regolamento *dual use* raggruppati come segue:
 - materiali nucleari, impianti e apparecchiature (categoria 0);
 - materiali speciali e relative apparecchiature (categoria 1);
 - trattamento e lavorazione dei materiali (categoria 2);
 - materiali elettronici (categoria 3);
 - sensori e laser (categoria 6);
- l'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, invece, individua i beni avvalendosi sulla base dei numeri di riferimento dei beni a duplice uso⁸⁶ raggruppati come segue:
 - A0. Materiali, impianti ed apparecchiature nucleari;
 - A1. Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine;
 - A2. Trattamento e lavorazione dei materiali;
 - A3. Materiali elettronici;
 - A6. Sensori e laser;
 - A7. Materiale avionico e di navigazione;
 - A9. Materiale aerospaziale e propulsione.
- l'allegato III al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 individua prodotti che appartengono a determinate categorie specificamente individuate come segue:
 - CATEGORIA 1 - MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
 - 1A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 1B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;
 - 1C Materiali;
 - 1D Software
 - 1E Tecnologia
 - CATEGORIA 2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
 - 2A Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, nonché Cuscinetti radiali a sfere;
 - 2B "Presse isostatiche", Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, forni per la deposizione chimica, sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti, Apparecchiature e controlli di processo, Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, simulatori di movimento o tavole di velocità, tavole di posizionamento, centrifughe;
 - 2D Software;

⁸⁵ Ciò nei casi in cui le autorità competenti abbiano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività nucleari non conformi al PACG; il programma militare o balistico iraniano; o un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica; oppure, i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.

⁸⁶ Di cui all'allegato I del Regolamento *dual use*.

- 2E Tecnologia;
- CATEGORIA 3 — MATERIALI ELETTRONICI
 - 3A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 3D Software;
 - 3E Tecnologia;
- CATEGORIA 4 — CALCOLATORI
 - 4A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 4E Tecnologia
- CATEGORIA 5 — TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”
 - 5A1 Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 5D1 Software;
 - 5E1 Tecnologia;
- CATEGORIA 6 — SENSORI E LASER
 - 6A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 6B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;
 - 6D Software;
 - 6E Tecnologia;
- CATEGORIA 7 — MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
 - 7A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 7B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;
 - 7D Software;
 - 7E Tecnologia;
- CATEGORIA 9 — MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
 - 9A Sistemi, apparecchiature e componenti;
 - 9B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;
 - 9C Materiali;
 - 9D Software;
 - 9E Tecnologia.
- l'allegato I del Regolamento *dual use* individua prodotti che appartengono a determinate categorie specificamente individuate come segue:
 - Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
 - Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
 - Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
 - Categoria 3 Materiali elettronici
 - Categoria 4 Calcolatori
 - Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»
 - Categoria 6 Sensori e laser
 - Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
 - Categoria 8 Materiale navale
 - Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

2.12. ATTREZZATURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA REPRESSIONE INTERNA

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione – diretta o indiretta – di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna - anche non originarie dell'Unione - a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran sono vietate.

Tali attrezzature e materiali sono dettagliatamente individuate nell'allegato III al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 e sono raggruppate come segue:

- Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi;
- Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
- Veicoli⁸⁷;
- Sostanze esplosive e attrezzature collegate;
- Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari che comprende determinate tipologie di corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti dell'elenco comune delle attrezzature militari⁸⁸.
- Simulatori per la formazione nell'uso delle armi da fuoco e software appositamente progettato diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari che riguarda le apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
- Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
- Filo spinato tagliente.
- Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
- apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate o tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli per gli articoli sopra menzionati.

Il Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 vieta anche di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a tali attrezzature; nonché, fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria⁸⁹ per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

Analogamente è vietata la partecipazione consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti sopra delineati.

Al contrario, le autorità competenti degli Stati membri⁹⁰ possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che

⁸⁷ Ad esempio, (i) veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; (ii) veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; (iii) veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica; (iv) veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; e (v) veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili.

⁸⁸ Tra le apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione rientrano i giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio; nonché gli elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzamento, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

⁸⁹ in particolare, sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione

⁹⁰ Per quanto riguarda l'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Autorità nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento), Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio I DGMO e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

possono essere utilizzate per la repressione interna. Ciò se si tratta di attrezzature e materiali destinati esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri in Iran, oppure la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione o alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature⁹¹.

2.13. APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE

Il Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche⁹², originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

Tale divieto opera nel caso in cui non venga richiesta e rilasciata preventivamente un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato⁹³ che ha anche l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse entro quattro settimane dall'autorizzazione.

Al fine di individuare tali apparecchiature, le tecnologie o i software si consideri che il concetto di:

- “apparecchiature” comprende quelle:
 - di ispezione approfondita di pacchetti
 - di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati — apparecchiature di controllo delle radiofrequenze;
 - di interferenze di reti e satelliti
 - di infezione a distanza
 - di riconoscimento/trattamento vocale

⁹¹ Più specificamente si tratta dei servizi di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran e della fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle medesime attrezzature, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

⁹² Tali apparecchiature, tecnologie e software sono elencate nell'allegato IV al Regolamento del Consiglio (UE) n. 359/2011 del 12 aprile 2011 e sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva solo nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «*sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari*». In tale contesto, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete (cfr. Art. 1-ter e allegato IV al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011).

⁹³ Per quanto riguarda l'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Sicurezza Finanziaria, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Autorità nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento), Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio I DGMO e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- di intercettazione e controllo IMSI⁹⁴, MSISDN⁹⁵, IMEI⁹⁶ e TMSI⁹⁷;
- di intercettazione e controllo tattici SMS⁹⁸, GSM⁹⁹, GPS¹⁰⁰, GPRS¹⁰¹, UMTS¹⁰², CDMA¹⁰³ e PSTN¹⁰⁴.
- di intercettazione e controllo DHCP¹⁰⁵, SMTP¹⁰⁶ e GTP¹⁰⁷;
- di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica;
- forensi a distanza;
- di motori di trattamento semantico;
- WEP e WPA di violazione di codici;
- di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard;
- “software” per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle apparecchiature sopra indicate;
- “tecnologie” per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle apparecchiature sopra indicate.

Il Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 – salvo che l’Autorità competente dello Stato membro interessato rilasci specifica autorizzazione¹⁰⁸ - vieta anche di fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software, alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all’uso delle apparecchiature e delle tecnologie o alla fornitura, all’installazione, al funzionamento o all’aggiornamento dei software sopra indicati¹⁰⁹.

⁹⁴ IMSI sta per «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.

⁹⁵ MSISDN sta per «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile). È un numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.

⁹⁶ IMEI sta per «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.

⁹⁷ TMSI sta per «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell’identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

⁹⁸ SMS sta per «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

⁹⁹ GSM sta per «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

¹⁰⁰ GPS sta per «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

¹⁰¹ GPRS sta per «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

¹⁰² UMTS sta per «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

¹⁰³ CDMA sta per «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

¹⁰⁴ PSTN sta per «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

¹⁰⁵ DHCP sta per «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

¹⁰⁶ SMTP sta per «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

¹⁰⁷ GTP sta per «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).

¹⁰⁸ Tale autorizzazione può essere rilasciata se non sussistono motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell’Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran.

¹⁰⁹ Si tratta delle apparecchiature, tecnologie e software elencati nell’allegato IV al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011.

Il divieto riguarda anche le attività tendenti a fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software menzionate a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran; nonché, fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet¹¹⁰ al Governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie dell'Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto¹¹¹.

Le autorizzazioni necessarie per superare i divieti sopra indicati non sono rilasciate se le Autorità competenti hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell'Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran.

3. CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

3.1. CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE DEI SOGGETTI INDICATI NEGLI ALLEGATI VIII E IX

Il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici, nonché dalle entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane o delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

L'elenco dettagliato delle molteplici persone, entità o organismi colpiti dalle misure restrittive è contenuto nell'allegato VIII al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 ed essenzialmente coincide con la designazione effettuata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dal comitato delle sanzioni¹¹².

Il congelamento riguarda anche tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e dalle persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran, nonché dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC) e dalla Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL) come individuati nell'allegato IX al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012. Ciò se tali soggetti sono riconosciuti come:

- a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran, anche mediante la partecipazione all'acquisto di beni e tecnologie vietati, o

¹¹⁰ Per controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

¹¹¹ Resta inteso che è vietata anche la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti sopra indicati.

¹¹² Ciò a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell'UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell'UNSCR 1929 (2010).

- posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;
- b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio¹¹³ o della UNSCR 1737 (2006)¹¹⁴, della UNSCR 1747 (2007)¹¹⁵, della UNSCR 1803 (2008)¹¹⁶ e della UNSCR 1929 (2010)¹¹⁷;
 - c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;

¹¹³ La decisione 2010/413/PESC e il regolamento (UE) n. 267/2012 stabiliscono una serie di sanzioni e altre misure in risposta alle crescenti preoccupazioni del Consiglio europeo riguardo al programma nucleare dell'Iran e alla luce della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1929 (2010). Tali misure sono incentrate sul settore commerciale, sul settore finanziario, sul settore dei trasporti iraniano, sui settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio e sul Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.

¹¹⁴ La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1737 del 23 dicembre 2006: *"Establishes a Security Council Sanctions Committee (1737 Committee); imposes sanctions on Iran for failing to stop its uranium enrichment programme following resolution 1696 (2006); imposes a ban the supply of nuclear-related technology and materials and imposes assets freeze on key individuals and companies related to the enrichment programme."*

¹¹⁵ La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1747 del 24 marzo 2007: *"Imposes a two-way arms embargo on Iran and steps up the freeze on assets already put in place"*.

¹¹⁶ La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1803 del 3 marzo 2008: *"Requires Iran to cease and desist from any and all uranium enrichment. It also requires Iran to stop any research and development associated with centrifuges and uranium enrichment"*.

¹¹⁷ La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1929 del 9 giugno 2010: *"Establishes a Panel of Experts consisting of eight members to assist the 1737 Committee; decides that Iran shall not acquire an interest in any commercial activity in another State involving uranium mining, production or use of nuclear materials and technology as listed in the UN approved export control list, in particular uranium enrichment and reprocessing activities, all heavy-water activities or technology related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons; decides that States are prohibited from direct or indirect supply, sale or transfer to Iran of heavy conventional weapons such as battle tanks, armored combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, including the provision of technical or financial assistance for such systems, or spare parts. States are also required to exercise vigilance and restraint in supplying any other arms or related materiel to Iran; decides that Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of carrying nuclear weapons and States are required to take all necessary measure to prevent the transfer of related technology or technical assistance; decides that States are required to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of those individuals already designated by the Security Council in the annexes to its previous resolutions; calls on States to inspect any vessel on their territory suspected of carrying prohibited cargo, including banned conventional arms or sensitive nuclear or missile items. States are also expected to cooperate in such inspections on the high seas and are obligated to seize and dispose of the prohibited items when they are found; States must require their nationals to exercise vigilance over IRISL, a known sanctions violator; States are requested to report any information on activities by IRISL and Iran's Air's cargo division to evade sanctions, including by renaming vessels; States are called upon to prevent any financial service, including insurance or reinsurance, and freeze any asset that could contribute to Iran's proliferation. States are required to ensure their nationals exercise vigilance when doing business with any Iranian firm, including IRGC and IRISL, to make sure such business does not contribute to Iran's proliferation; States are called upon to prohibit on their territories new banking relationships with Iran, including the opening of any new branches of Iranian banks, joint ventures and correspondent banking relationships, if there is a suspected link to proliferation; States are required to instruct their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with IRGC and IRISL affiliated entities; travel ban extended to include a number of high profile IRGC commanders"*.

- d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate;
- e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.

Conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall'IRISL, è previsto un divieto di caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.

L'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL, invece, non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell'equipaggio ad esse legato da contratto.

Inoltre, il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 vieta altresì di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi sopra menzionati¹¹⁸ fondi o risorse economiche.

Infine, il medesimo regolamento vieta di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici, nonché entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane o delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure alle persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici oltre a persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran, nonché dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC) e dalla Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL).

Ciò salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione di specifiche deroghe previste in via legislativa¹¹⁹.

3.2. CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE DEI SOGGETTI INDICATI NEGLI ALLEGATI XIII E XIV

Il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone (fisiche o giuridiche), entità e organismi elencati nell'allegato XIII¹²⁰ o a questi appartenenti. Inoltre, il medesimo

¹¹⁸ Per le persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, gli allegati VIII e IX al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 riportano la data della designazione e i motivi di inserimento nell'elenco forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni e, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuazione.

¹¹⁹ Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter e 29 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012.

¹²⁰ Ciò conformemente all'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 che richiama l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi designati designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU conformemente al paragrafo 6, lettera c), dell'allegato B della risoluzione 2231(2015) il 20 luglio 2015 che ha approvato il PACG e che prevede quanto segue: "All States are to: (...) (c) For eight years after the JCPOA Adoption Day or until the date on which the IAEA submits a report confirming the Broader Conclusion, whichever is earlier, continue to freeze the

Regolamento prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIV o a questi appartenenti che sono stati riconosciuti come:

- a) soggetti che hanno partecipato, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015)¹²¹, nella decisione 2010/413/PESC o negli allegati al Regolamento (UE) n. 267/2012;
- b) soggetti che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015), con la decisione 2010/413/PESC o con il Regolamento (UE) n. 267/2012;
- c) soggetti che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate nell'allegato XIV; o
- d) persone giuridiche, entità o organismi detenuti o controllati da persone o entità designate¹²².

Gli allegati XIII e XIV del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, tuttavia, non elencano attualmente alcuna persona, entità o organismo¹²³. Ciò anche conformemente al fatto che, qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di tali soggetti, il Consiglio dell'UE

funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of adoption of the JCPOA, and freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at any time thereafter, that are owned or controlled by the individuals and entities that were specified on the list established and maintained by the Committee pursuant to resolution 1737 (2006) as of the date of adoption of the new resolution, with the exception of those individuals and entities specified in Attachment hereto, or that may be de-listed by the Security Council, and freeze those of additional individuals and entities that may be designated by the Security Council as: having engaged in, directly associated with or provided support for Iran's proliferation - sensitive nuclear activities undertaken contrary to Iran's commitments in the JCPOA or the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in procurement of prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified in this statement; having assisted designated individuals or entities in evading or acting inconsistently with the JCPOA or the new resolution; having acted on behalf or at the direction of designated individuals or entities; or having been owned or controlled by designated individuals or entities, including through illicit means".

¹²¹ La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1929 del 9 giugno 2010: "endorses the JCPOA and urges full implementation of the JCPOA on the timetable established in JCPOA and provides for the termination of the provisions of previous Security Council resolutions on the Iranian nuclear issue and establishes specific restrictions that apply to all States without exception".

¹²² L'elenco dei soggetti è definito conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC che prevede quanto segue: "Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente: (...) e) delle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato IV" (cfr. Art. 23-bis, par. 2 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

¹²³ Tali allegati riportano anche la data della designazione e i motivi di inserimento nell'elenco e, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuazione.

modifica conformemente l'allegato XIII; mentre, l'elenco di cui all'allegato XIV è riesaminato periodicamente.

L'attuale assenza di persone, entità o organismi negli elenchi di cui agli allegati XIII e XIV del Regolamento (UE) n. 267/2012 ha rilevanza anche per il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle medesime persone fisiche o giuridiche, entità od organismi¹²⁴ fondi o risorse economiche, nonché utilizzarli a loro beneficio.

Inoltre, l'assenza di indicazione di persone, entità o organismi negli allegati XIII e XIV del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 incide sull'operatività del divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari a persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi. Infatti, ove fossero elencate persone, entità o organismi, tale divieto sarebbe limitato solo in presenza delle condizioni per l'applicazione di specifiche deroghe previste in via legislativa¹²⁵.

3.3. SBLOCCO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE CONGELATI IN CASO DI ACCORDI O DECISIONI ASSUNTE PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLE LISTE DEGLI ALLEGATI VIII, IX, XIII O XIV

I fondi o le risorse economiche congelati possono essere sbloccati¹²⁶ se:

- a) sono oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo¹²⁷ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Consiglio ("Vincolo") oppure di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data ("Decisione");
- b) sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da un Vincolo oppure una Decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
- c) il Vincolo o la Decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati VIII e IX, nonché, XIII o XIV;
- d) il riconoscimento del Vincolo o della Decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
- e) lo Stato membro ha notificato il Vincolo o la Decisione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, qualora si tratti di un congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato VIII o XIII.

3.4. POSSIBILITÀ DI SBLOCCO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE IN CASO DI ACCORDI O DECISIONI ASSUNTE PRIME DELL'INSERIMENTO NELLE LISTE DEGLI ALLEGATI VIII, IX, XIII O XIV

Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati¹²⁸ se un pagamento da parte di una persona,

¹²⁴ Elencati negli allegati XIII e XIV del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹²⁵ Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter e 29 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012.

¹²⁶ Ciò in deroga agli artt. 23 e 23-bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012.

¹²⁷ Designato ai sensi dell'art. 23 o dell'art. 23 bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹²⁸ Ciò in deroga agli artt. 23 e 23-bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

di un'entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX, nonché, XIII o XIV è dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Consiglio. Ciò purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli allegati VIII, IX, XIII o XIV;
 - ii) il pagamento non contribuirà a un'attività vietata a norma del Regolamento (UE) n. 267/2012¹²⁹; e
 - iii) il pagamento non viola il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII e XIV fondi o risorse economiche o utilizzarli a loro beneficio; e
- b) se si tratta di un congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato VIII o XIII, lo Stato membro interessato abbia informato il Consiglio di sicurezza dell'ONU di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Consiglio di sicurezza dell'ONU non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.

3.5. SBLOCCO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE PER IL SODDISFACIMENTO DI BISOGNI FONDAMENTALI, PAGAMENTO DI SERVIZI LEGALI O SPESE DI GESTIONE O CUSTODIA

Le autorità competenti possono autorizzare¹³⁰, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

- a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche interessati sono:
 - i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati VIII, IX, XIII o XIV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato il Consiglio di sicurezza dell'ONU sia della decisione di sbloccare o mettere a disposizione fondi o risorse economiche congelati sia della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il Consiglio di sicurezza dell'ONU non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

¹²⁹ Se il pagamento funge da corrispettivo per un'attività commerciale che è già stata effettuata e l'autorità competente di un altro Stato membro aveva dato previa conferma che l'attività non era vietata al momento in cui è stata effettuata, si considera, prima facie, che il pagamento non contribuirà a un'attività vietata.

¹³⁰ Ciò in deroga agli artt. 23 e 23-bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

3.6. SBLOCCO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI CHE BENEFICIANO DI IMMUNITÀ

Le autorità competenti possono autorizzare¹³¹, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che essi devono essere versati da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

3.7. SBLOCCO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE PER COPRIRE SPESE STRAORDINARIE

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare¹³² lo sblocco o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che essi sono necessari per coprire spese straordinarie. Ciò a condizione che lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Consiglio di sicurezza dell'ONU e quest'ultimo l'abbia approvata se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII.

3.8. SBLOCCO DI FONDI E RISORSE PER ATTIVITÀ NECESSARIE A REATTORI AD ACQUA LEGGERA

Le autorità competenti possono autorizzare¹³³, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che essi sono necessari per attività direttamente correlate a beni o tecnologie impiegati per reattori ad acqua leggera¹³⁴.

3.9. SBLOCCO DI FONDI E RISORSE PER LA COOPERAZIONE NUCLEARE A FINI CIVILI O ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PACG

Le autorità competenti possono autorizzare¹³⁵, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

- a) sia stato accertato che i fondi o le risorse economiche interessati sono necessari:
 - i) per i progetti di cooperazione nucleare per fini civili descritti nell'allegato III del PACG;
 - ii) per attività direttamente correlate a:
 - a) i beni e tecnologie elencati nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 267/2012 e raggruppati nelle seguenti categorie:

¹³¹ Ciò in deroga all'art. 23, par. 2 e 3, o all'art. 23 bis, par. 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹³² Ciò in deroga all'art. 23 o all'art. 23 bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹³³ Ciò in deroga all'art. 23, par. 2 e 3, o all'art. 23 bis, par. 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹³⁴ Più specificamente si tratta dei beni e tecnologie indicati nell'elenco INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 dell'*International Atomic Energy Agency* (IAEA). A tal proposito si consideri che "on 1 August 2017, the Security Council decided to update the lists of items, materials, equipment, goods and technology whose supply, sale or transfer to the Islamic Republic of Iran require approval in advance, on a case-by-case basis, by the Security Council, in accordance with paragraph 2 of annex B to resolution 2231 (2015), as follows: The list of items in INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 is superseded by the list of items in INFCIRC/254/Rev.13/Part 1" (cfr. par. 2, lettera c), primo comma, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) e art. 28-bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

¹³⁵ Ciò in deroga all'art. 23 o all'art. 23 bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

- materiali nucleari, impianti e apparecchiature (categoria 0);
- materiali speciali e relative apparecchiature (categoria 1);
- trattamento e lavorazione dei materiali (categoria 2);
- materiali elettronici (categoria 3);
- sensori e laser (categoria 6);

b) i beni e tecnologie – compreso il software – elencati nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012 e raggruppati come segue:

- A0. Materiali, impianti ed apparecchiature nucleari;
- A1. Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine;
- A2. Trattamento e lavorazione dei materiali;
- A3. Materiali elettronici;
- A6. Sensori e laser;
- A7. Materiale avionico e di navigazione;
- A9. Materiale aerospaziale e propulsione;

iii) per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG; e

b) se si tratta di sbloccare fondi o risorse economiche congelate oppure di metterli a disposizione di una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato la decisione di sbloccarle o metterle a disposizione al Consiglio di sicurezza dell'ONU e quest'ultimo l'abbia approvata.

3.10. TRASFERIMENTI SU CONTI CONGELATI

Il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati VIII o IX oppure XIII e XIV fondi o risorse economiche o utilizzarli a loro beneficio non impedisce agli enti finanziari o creditizi di accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figurano nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Ciò sempre tenendo conto che l'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni.

Il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati VIII o IX oppure XIII e XIV fondi o risorse economiche o utilizzarli a loro beneficio non si applica al versamento sui conti congelati di (i) interessi o altri profitti dovuti su detti conti oppure (ii) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Consiglio ed inserito negli elenchi appena menzionati. Ciò sempre che tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati.

3.11. CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE DI PERSONE RITENUTE RESPONSABILI DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI

Il Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o da persone, entità od organismi ad essi associati¹³⁶ e prevede anche il divieto di mettere a loro disposizione direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche, nonché utilizzarli a loro beneficio. Resta inteso che è vietata anche la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere tali misure.

3.12. SVINCOLO E MESSA A DISPOSIZIONE DI FONDI O LE RISORSE ECONOMICHE

Le autorità competenti degli Stati membri¹³⁷ possono autorizzare¹³⁸ lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran¹³⁹ e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

Con riferimento al rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro interessato ha l'onere di informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati.

3.13. SBLOCCO A DETERMINATE CONDIZIONI DI FONDI O LE RISORSE ECONOMICHE

Le autorità competenti degli Stati membri¹⁴⁰ possono autorizzare¹⁴¹ che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o elencata/o nell'elenco delle persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti

¹³⁶ Tali persone sono state identificate dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/235/PESC e figurano nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011. Tale allegato indica anche i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell'elenco e riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati (cfr. Art. 2 e art. 3 del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011).

¹³⁷ Elencate nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹³⁸ Ciò in deroga all'art. 2 Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011

¹³⁹ Si tratta dalle persone identificate dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/235/PESC e figuranti nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹⁴⁰ Elencate nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹⁴¹ Ciò in deroga all'art. 2 Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

umani in Iran o da persone, entità od organismi ad essi associati o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

- b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o di persone, entità od organismi ad essi associati¹⁴²; e
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Con riferimento al rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro interessato ha l'onere di informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati.

3.14. INAPPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI RESPONSABILI DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI FONDI O RISORSE ECONOMICHE

Il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che il Consiglio ha identificato come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati, fondi o risorse economiche o di utilizzarle a loro beneficio non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo è stata inserita nell'elenco dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o delle persone, entità o organismi ad essi associati,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati.

Il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che il Consiglio ha identificato come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati, fondi o risorse economiche o di utilizzarle a loro beneficio non osta nemmeno a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati.

L'ente finanziario o creditizio è tenuto a informare senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.

3.15. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL DIVIETO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI RESPONSABILI DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI FONDI O RISORSE ECONOMICHE

Le autorità competenti degli Stati membri¹⁴³ possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati qualora debba essere

¹⁴² Allegato I del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹⁴³ Indicate sui siti web elencati nell'allegato II

effettuato un pagamento da parte di una persona (fisica o giuridica), di un'entità o di un organismo che il Consiglio ha identificato come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran oppure di una persona, entità o organismo ad essi associati in forza di un contratto o di un accordo concluso oppure di un obbligo sorto prima della data della sua identificazione.

Il rilascio di tale autorizzazione opera in deroga al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o comunque di utilizzarle a loro beneficio e presuppone che:

- a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo inserita dell'elenco dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o delle persone, entità o organismi ad essi associati¹⁴⁴ e il pagamento non viola il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione di tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi fondi o risorse economiche o comunque utilizzarle a loro beneficio; e
- b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione dell'intenzione di concedere l'autorizzazione.

3.16. ASSENZA DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI BUONA FEDE

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di metterle a disposizione, effettuato ritenendo in buona fede di agire conformemente al Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti. Ciò a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che il Consiglio ha identificato come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati, fondi o risorse economiche o di utilizzarle a loro beneficio non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

3.17. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati¹⁴⁵ qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati¹⁴⁶, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri. Inoltre, gli stessi soggetti sono tenuti a collaborare con tale autorità competente per qualsiasi verifica delle informazioni.

¹⁴⁴ Di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹⁴⁵ Quale indicata sui siti web elencati nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

¹⁴⁶ A norma dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011

Ciò fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e sempre considerando che le informazioni fornite o ricevute dall'autorità competente dello Stato membro sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

4. RESTRIZIONI AI TRASPORTI

4.1. PRESTAZIONI DI SERVIZI A NAVI E AEROMOBILI

La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni preliminari acquisite in base alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita effettuate a fini doganali¹⁴⁷, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che:

- le navi trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari; o
- la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.

La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni preliminari acquisite in base alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita effettuate a fini doganali¹⁴⁸, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che:

- detti aeromobili trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari;
- la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.

Il divieto di fornire la prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento oppure altri servizi di assistenza alle navi, nonché prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un'autorità competente, a spese dell'importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. PRESENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN DOGANA

¹⁴⁷ Art. 127 e ss del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e art. 36 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹⁴⁸ Art. 127 e ss del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e art. 36 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

La persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire¹⁴⁹ che fornisce informazioni preliminari conformemente alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata¹⁵⁰ e di uscita¹⁵¹ ha l'obbligo, nel caso in cui siano richieste, di presentare in dogana le autorizzazioni previste dal Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012.

5.2. DIVIETO DI PARTECIPARE AD ATTIVITÀ FINALIZZATE AD ELUDERE I DIVIETI

Il Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 vieta in modo generale di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti¹⁵².

5.1. ASSENZA DI DIRITTI DI COMPENSAZIONE O INDENNIZZI PER LE MISURE RESTRITTIVE

Le misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran con il Regolamento (UE) n. 267/2012 possono incidere sull'esecuzione di un contratto o altre operazioni che intercorrono con lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran, nonché con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi iraniani.

Qualora si verificano tali circostanze, non è concesso alcun diritto in relazione a contratti od operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del Regolamento (UE) n. 267/2012¹⁵³, se la richiesta è presentata da persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII, IX, XIII e XIV o dal Governo iraniano o da qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o oppure da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro tramite o conto.

Al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per la richiesta di compensazione o indennizzi, giova ricordare che le misure restrittive si considera abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta di indennizzo o compensazione avanzata dai soggetti sopra menzionati derivi, direttamente o indirettamente, da tali misure.

Resta inteso che il diritto delle persone, entità e organismi menzionati di sottoporre a controllo giurisdizionale l'inadempimento degli obblighi contrattuali rimane impregiudicato così come l'onere della prova in merito ai presupposti per l'esercizio del diritto – ove non sia vietato – incombe alla persona che intende esercitarlo.

¹⁴⁹ Art. 5, comma 1, n. 4) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013

¹⁵⁰ La "dichiarazione sommaria di entrata": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione (cfr. Art. 5, comma 1, n. 9) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013).

¹⁵¹ La "dichiarazione sommaria di uscita": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione (cfr. Art. 5, comma 1, n. 10) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013).

¹⁵² In particolare, il divieto riguarda di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni degli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, 23, 23 bis e 37 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 (cfr. art. 41 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

¹⁵³ Ciò anche a fini della richiesta di un eventuale indennizzo o diritto analogo come, ad esempio, un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma.

5.2. OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI E DI COLLABORAZIONE

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012¹⁵⁴ alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati¹⁵⁵ e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione, nonché a collaborare con le autorità competenti per verificare tali informazioni¹⁵⁶.

Tali informazioni sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

5.3. ASSENZA DI RESPONSABILITÀ PER I CONGELAMENTI O BLOCCHI IN BUONA FEDE

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede di agire conformemente al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Inoltre, le misure restrittive¹⁵⁷ non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

5.4. SCAMBI DI INFORMAZIONI

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate¹⁵⁸ e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso¹⁵⁹. Ciò in particolare per quelle riguardanti i fondi e le risorse economiche congelati¹⁶⁰ e le autorizzazioni concesse¹⁶¹, nonché problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del Regolamento (UE) n. 267/2012.

6. REGOLAMENTO DI BLOCCO

Gli interessi degli operatori dell'Unione europea che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse sono protetti dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di normative adottate da Paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da

¹⁵⁴ Quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati.

¹⁵⁵ Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato (cfr. art. 40, par. 2 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

¹⁵⁶ Ciò fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale (cfr. art. 40, par. 1 del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012).

¹⁵⁷ Previste dal Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹⁵⁸ A norma del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹⁵⁹ Attinenti al Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹⁶⁰ A norma degli art. 23 e 23 bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

¹⁶¹ A norma degli art. 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis e 28 ter del Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012

esse derivanti. Ciò per effetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 (c.d. Regolamento di Blocco) che sono poste a protezione degli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano.

Per quanto riguarda l'Iran, il Regolamento di Blocco protegge gli interessi degli operatori dell'Unione europea dalla violazione delle prescrizioni di divieto contenute:

- nell'«Iran Sanctions Act» del 1996;
- nell'«Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012.
- nell'«National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»
- nell'«Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act» del 2012
- nell'«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»¹⁶².

Infatti, le sentenze e le decisioni amministrative esterne all'UE che, direttamente o indirettamente, rendano operativi tali atti normativi o azioni su di essi basate o da essi derivanti non sono accettate o eseguite in alcun modo all'interno del territorio unionale, così come non hanno esecuzione nell'UE le decisioni che impongono specifiche misure (come sequestro o sanzioni) nei confronti degli operatori dell'UE.

Gli operatori dell'UE non sono altresì tenuti a rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri o decisioni arbitrali, basate o derivanti dagli atti normativi sopra menzionati o da azioni su di essi basate o da essi derivanti¹⁶³.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento di Blocco, il concetto di "operatori dell'UE" comprende:

- (i) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità e che ha la cittadinanza di uno Stato membro,
- (ii) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità,
- (iii) i cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e le società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione¹⁶⁴,
- (iv) qualsiasi altra persona fisica residente nella Comunità, fatto salvo il caso in cui tale persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza; e
- (v) qualsiasi altra persona fisica nel territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività professionale.

Ne deriva, quindi, che:

- le imprese figlie di imprese statunitensi nell'UE costituite a norma dal diritto di uno Stato membro e che hanno la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'UE sono considerate operatori dell'UE. Esse godono, pertanto, di tutti i diritti e sono assoggettate a tutti gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, inclusi i benefici derivanti dal Regolamento di Blocco;

¹⁶² La Commissione può aggiungere ulteriori normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che abbiano applicazione extraterritoriale e possano avere effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e per escludere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi.

¹⁶³ Resta inteso che si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità (cfr. art. 5, par. 2 e artt. 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996

¹⁶⁴ In altri termini, le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

- le succursali nell'UE di imprese statunitensi che non hanno personalità giuridica distinta da quella dell'impresa madre non sono considerate operatore dell'UE e, quindi, non godono della protezione del Regolamento di Blocco; mentre,
- le imprese figlie statunitensi di imprese dell'UE sono soggette al diritto del Paese in cui sono registrate, che di norma è quello degli Stati Uniti. Di conseguenza, esse non sono considerate operatori dell'UE e non sono soggette al Regolamento di Blocco. Tuttavia, la loro impresa madre registrata nell'UE è un operatore dell'UE e, in quanto tale, beneficia del Regolamento di Blocco.

Gli operatori che possono beneficiare del Regolamento di Blocco, inoltre, hanno diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, causati dall'applicazione degli atti normativi indicati nell'allegato al Regolamento di Blocco o da azioni su di essi basate o da essi derivanti. Ciò significa che gli operatori dell'UE hanno il diritto di agire innanzi agli organi giurisdizionali per il risarcimento delle perdite subite nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che le abbia causate o qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario.

Ciò detto si consideri che il Regolamento di Blocco è stato applicato principalmente in relazione alle sanzioni extraterritoriali introdotte dagli Stati Uniti nei confronti della Repubblica di Cuba. Tuttavia, il Regolamento di Blocco ha oggi una efficacia pratica limitata. Infatti, il meccanismo di compensazione e risarcimento dei danni può essere idoneo a proteggere gli operatori dell'UE per talune richieste (comprese le richieste di tribunali stranieri o decisioni arbitrali stranieri), mentre ha una minore efficacia con riferimento ad altre misure quali la confisca o il congelamento degli asset, nonché la proibizione dell'accesso a un determinato mercato (es. quello statunitense). Ciò con l'effetto che gli operatori dell'Unione europea preferiscono spesso adeguarsi alle prescrizioni di divieto di Stati terzi piuttosto che avvalersi della protezione offerta dal Regolamento di Blocco.